

# “OPEN DESCRIPTIONS APPROACH” cosa sta cambiando nelle Norme UE per i sistemi di rivelazione automatica d’incendio (2<sup>a</sup> parte)

intervista a Pier Giorgio Marelli, Ingegnere libero professionista esperto di sicurezza antincendio

**A quale logica ed a quali interessi risponde un cambio di rotta della portata descritta nella 1<sup>a</sup> parte di questo articolo che, oltre tutto, sembrerebbe andare in controtendenza rispetto allo scenario generale europeo che parrebbe invece orientato ad armonizzare sempre più regolamenti e normative?**

E' difficile poter indicare quali siano le logiche a sostegno di questo cambiamento, studiato e sviluppato da esponenti dell'industria europea della fire detection, tramite le proprie organizzazioni; rileggendo l'articolo pubblicato su [securindex del 29 marzo scorso](#), relativo alle previsioni di sviluppo del mercato mondiale della Fire Detection, notiamo che un fattore di crescita è individuato nel rinnovamento del parco installato con sistemi che rispettino le *“nuove rigorose normative emesse”*; sembrerebbe che le scelte europee in materia di armonizzazione viaggino in controtendenza. In ambito UE però abbiamo un ulteriore parametro su cui fare una riflessione, partendo dalle osservazioni presentate nella sez. 3 della relazione **“COM(2016) 445 final”**<sup>1</sup> che, da un lato evidenzia *“la necessità di uniforme applicazione del sistema di informazioni sulla prestazione del prodotto istituito dal CPR affinché il medesimo sia efficiente”*, mentre dall'altro stigmatizza come in diversi Stati Membri continui a persistere l'impiego di marchi nazionali, requisiti prestazionali e sistemi di AVCP<sup>2</sup> più *“esigenti”* (di quelli

CPR), imposti da compagnie di assicurazione ovvero associati a incentivi finanziari, o marcature volontarie. Sono tutti fattori che, di fatto, impediscono indebitamente la libera circolazione dei prodotti da costruzione provvisti della marcatura CE, come confermato anche in sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>3</sup>. La portata di tale sentenza nel quadro del CPR ed in tutte le norme armonizzate conferma il carattere obbligatorio di un *“linguaggio tecnico comune”*.

Allora nasce spontanea la supposizione che *“l'OD Approach”*, che salva l'uniformità del *“linguaggio tecnico comune”* svuotandolo dei contenuti che vengono trasferiti dal livello comunitario a quello sovrano, possa anche essere lo *“strumento”* (per alcuni Stati Membri) per proseguire ad imporre *“requisiti locali”* senza più incorrere nelle violazioni del CPR 305/11. A trent'anni dall'emanazione della CPD, sembra che si stiano gettando le premesse per un formale ritorno al passato, preservando concetti come l'armonizzazione delle norme tecniche solo per scopi puramente di immagine.

Dal punto di vista commerciale, si potrebbe anche intravedere una chance per l'opportunità di sviluppo di mercati *“simil- coloniali”* dove poter immettere prodotti di fascia *“depotenziata”* che oggi trovano sbocco in mercati extracomunitari o aree cosiddette emergenti.

<sup>1</sup> RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

<sup>2</sup> Sistema di Attestazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni


<sup>3</sup> causa C-100/1320

## Quali potrebbero essere gli effetti di questa “de-regulation” sul sistema produttivo e normativo italiano?

Una conseguenza certa è quella che si avrebbe sul sistema legislativo nazionale nel senso che deve essere individuata la corretta collocazione in cui andare a declamare i “livelli prestazionali” accettabili per l’impiego di un prodotto in una determinata opera di costruzione; alcune ipotesi sono già state fatte:

- una è stata quella di inserire i livelli nel quadro della CEN/TS EN 54-14: è una Technical Specification relativa ai sistemi, mai diventata norma nel corso di 25 anni di discussioni;
- un’altra proposta è stata la collocazione nell’ambito del DLgs 139/2006 che, secondo lo scrivente, non pare essere l’ambito adatto anche se l’Art. 15 parla di “norme tecniche”, non tanto riferendosi alle norme armonizzate di prodotto, piuttosto intendendo le misure per la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio ed il contenimento delle eventuali conseguenze.
- lo stesso dicasi per l’art. 5, comma 5 del DLgs 106/2017 che, per l’impiego di materiali e prodotti per uso antincendio rimanda all’Art. 15 del DLgs 139/2006.

Dal punto di vista del mercato è praticamente impossibile fare previsioni sui possibili scenari derivanti dalla circolazione legale di prodotti con prestazioni potenzialmente lacunose finanche al 100%.



Potenzialmente ci potremmo trovare in condizioni di totale deregulation e completa de-responsabilizzazione dei fabbricanti di prodotto che *“non si assumono alcun obbligo concernente l’impiego del prodotto nelle opere di costruzione”*.

Da professionista, mi interrogo su quale possa essere il campo di impiego accettabile per un rivelatore di incendio che non ha superato, per esempio, anche uno solo dei fire test previsti: al momento, non ne vedo.

Più in generale, ci si potrebbe interrogare sulle possibili conseguenze che si potrebbero verificare in tutto il comparto delle costruzioni qualora l’“OD Approach”, se approvato, fosse successivamente esteso.

# securpedia

trova le informazioni  
per la tua sicurezza

[www.securindex.com/securpedia](http://www.securindex.com/securpedia)

